N. 500/B/AGC.7/3215



Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA |

la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nonchè il D.P.R. 24 april 1982, n. 335, relativo all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia:

VISTO

il proprio decreto n. 500.B/9212.A.7.1(D)/4636 in data 30 settembre 1991 registrato alla Corte dei Conti l'1).11.1991, Reg. 51 Presidenza, fogli 326, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono stati fissati compensi lordi per l'insegnamento ai corsi per agenti, assistenti sovrintendenti ed ispettori della Polizia di Stato;

VISTI

gli artt. 1, 13 e 17 del D.P.R. 21.4.1972 n. 472, con cui sì stabilisce, tra l'altro, l'estensione delle disposizioni, con preso il trattamento economico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione agli Istituti Scuole presso le varie Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamenti autonomo;

VISTI

in particolare, l'art. 60, 6° comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 così come modificato dall'art. 6, punto 3, del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276 convertito con legge 30 novembre 1990, n. 359 – nel quale è stabilito che per l'insegnamento presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stativiene corrisposto un compenso determinato in base all'art. 13 del D.P.F. n. 472/1972 sopramenzionato;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

TENUTO CONTO

degli indici ISTAT relativi al costo della vita dal 1989 ad oggi, nonche delle tariffe medie di mercato per le attività di alta formazione;

VISTO

il proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro in data 27.01.93, registrato dalla competente Ragioneria Centrale il 18.2.98 al n. 248, con quale sono stabiliti i nuovi compensi per i docenti e i conferenzieri della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO

il D.M. n. 500.B/RMB.7/4597 dell'8 maggio 2000, con il quale sono stali stabilitì i nuovi compensi per i docenti ed i conferenzieri dell'Istitut. Superiore di Polizia;

O PORIDORNIDO & ZECCA DELLO STATO - 3

N. 500/B/AGC,7/3215



Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

-2-

RAVVISATA la necessità di aggiornare, di conseguenza, anche i compensi spettanti ai docen i ed ai conferenzieri degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato;

RAVVISATA altresì, la necessità di fissare l'ambito di applicazione ed i criteri da seguite nella liquidazione dei compensi, tenuto conto dell'esigenza che i compensi stessi risultino differenziati in relazione ai diversì livelli dei corsi svolti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato;

RITENUTA l'opportunità di stabilire detti compensi orari in misura unificata, sia che si trati di corsi di formazione, ovvero di corsi di specializzazione e di aggiornamento;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione dell'patrimonio e sulla contabilità generale dello stato con il relativo regolamento;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, i compensi lordi per l'insegnamento e per esercitazioni nei corsi svolti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, ad eccezione dell'Istituto Superiore di Polizia, sono i seguenti:

Corsi per Sovrintendenti ed Ispettori della Polizia di Stato:

- per ogni ora di insegnamento: L. 100,000 (centomila);
- per ogni ora di esercitazione, ovvero di addestramento fisico ed operativo: L. 50.000 (cinquantamila);
- per ogni conferenza con un intervento minimo di due ore: L. 600.000 (sei/entomila);

Corsi per Acenti ed Assistenti della Polizia di Stato

- per ogni ora di insegnamento: L. 80.000 (ottantamila);
- per ogni ora di esercitazione, ovvero di addestramento fisico o operativo: L. 40.000 (quaranta-nula);
- per ogni conferenza con un intervento minimo di due ore: L. 500.000 (cinquecentomila).

Tali compensi si applicano, in misura indifferenziata, tanto per corsi di formazione, quanto per quelli di specializzazione e di aggiornamento.

Alle Commissioni d'esame dei corsi di formazione, che preludono alla immissione in ruolo, si applicano i compensi stabiliti dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche el integrazioni.





N, 500/B/AGC.7/3215

Il Tresidente del Consiglio dei Ministri

-3-

Per i componenti delle Commissioni di esame di tutti gli altri corsi i compensi sono stabiliti nell'importo pari ad un terzo di quanto previsto, in misura oraria, per l'insegnamento, ovver – qualora si tratti di prove pratiche – per l'addestramento.

L'onere per il pagamento di detti compensi sarà imputato al capitolo "2721" del bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2001 ed al corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione dei competenti organi di controllo.

Roma, 20 016, 2001

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

NGS/em H1/dec3215

Ligitato Politananos e 22022 ser